P E R

D. Ignazio, D. Pietro, e D. Pasquale Ferrari

C O N T R O

Il convento di S. Francesco di Assisi de' Minori Conventuali di Castrovillari.





NE' secoli d'ignoranza la superstizione insegnò, che l'espiazione de' peccati potesse farsi, donando i beni alle chiese. I testamenti fatti contro gli uffizj della stessa umanità, diredando i proprj figliuoli, non eran guardati con orrore, quando i beni lasciavansi alle chiese. Eran esse incapaci di acquistarli per divieto di anantiche leggi. Queste non sono state richiamate in osservanza, che dall'Augustissimo Monarca Ferdinando IV., felicemente regnante. Tra i più strani esempj di famiglie estinte, e spogliate di beni da questa superstizione, non avrà certamente l'ultimo luogo la causa, che D. Ignazio, D. Pasquale, e D. Pietro Ferrari nel S. C. hanno col Convento de' minori conventuali di Castrovillari. Esponiamone la specie.

ERa negli ultimi periodi di vita D. Emmanuele Ferrari, quando a dì 11. Luglio del 1708. (1) gli nacque un figliuolo. Ei lo denominò Pietro, e con testamento nuncupativo del dì 18. il chiamò erede universale, e lasciò erede nella legitima D. Nice, altra sua figlia, ordinando una reciproca sostituzione fino alla età di anni diciotto. Soggiunse, che morendo l'uno, e l'altra in quell'età senza figli, succedesse D. Ignazio Ferrari suo fratello, e i figli nati, e che fossero stati per nascere da esso D. Ignazio (2). Ol-

A

(1) *Fol.* 79. *vol.* 1.
(2) *Fol.* 67. *ad* 70.

Oltre questo testamento nuncupativo si vede negli atti un testamento (1) chiuso, e sigillato a' 6. di Agosto 1708., pochi giorni dopo del primo, e quasi nell'istante istesso della morte. Questo secondo testamento non differisce dal primo, se non in una sola cosa, che dimostra il testatore di mente non sana. Ei scrive eredi, come nel primo testamento, i due figli, sostituendoli reciprocamente. Variò nella sostituzione; poichè nel primo immaginò, che l'uno, o l'altra, morisse senza figli prima de' 18. anni: nel secondo restrinse questa età a' 14. anni senza figli, nella quale età morendo l'uno, e l'altra, sostituì D. Ignazio, e i suoi figli.

Questa età impubere in D. Pietro era incapace di figli, e il testatore non poteva immaginare un caso, che in natura è impossibile. Avvenne che D. Pietro a' 2. di Aprile del 1724. passò a vivere tra' minori conventuali nel convento di S. Francesco di Assisi in Castrovillari, donde fu trasferito in Taranto nel dì 1. gennajo 1725., e a' dì 8. di aprile di quell'anno, fece colà professione, col nome di Deodato, e prese la figliuolanza del convento di Rossano.

D. Nice volle anch'ella far professione tra le Clarisse in Rossano, e con istromento de' 27. di Aprile 1725. (2), prima di professare, disse, che D. Pietro, suo fratello, aveva fatta professione tra' minori conventuali; che la sostituzione ordinata nel secondo testamento nell'età di 14. anni senza figli si dovesse intendere di anni 18., siccome stava scritto nel primo testamento; che in virtù di questo testamento l'eredità si era deferita a lei; e che ella tanto per amore, che portava a D. Ignazio, suo zio, quanto per adempimento del testamento paterno, donava tutt'i beni allo stesso D. Ignazio, e a' suoi figli, e a' discendenti maschi in perpetuo.

Quando fece questa donazione, ella era di anni diciassette, di mesi undeci, e di giorni otto, essendo nata a' 19. di Maggio 1707., e fece professione a' 26. di Maggio 1725., cioè di età di anni 18., e di giorni sette (3). Se la data della donazione, che si finge, del P. D. Diodato, fosse vera, sarebbe stata

(1) *Fol.* 71. *ad* 77.
(2) *Fol.* 143. *ad* 146. *vol.* 11.
(3) *Fol.* 170. *vol.* 2.

stata fatta tre mesi, e due giorni prima della professione di D. Nice, e non già dopo la professione di colei, come si asserisce nell' istromento della immaginaria donazione del P. Diodato (1).

A' 28. di settembre di quell'anno D. Ignazio si pose in possesso de' beni con decreto della corte locale di Rossano (2). Allora i minori conventuali, o non aveano nodrita la cupidigia de' beni di D. Emanuele Ferrari, o non avevano ancora potuto sedurre D. Pietro, che tra essi aveva preso nome Diodato, a far donazione al convento di Castrovillari, con l'antedata de' 14. marzo 1725. Ma non potè combinarsi quest' epoca con quella della professione sua, e quella della professione di sua sorella. Ei professò nel dì 8. di aprile (3), e nell' istromento di donazione, che porta la data de' 14. di marzo, disse, che la sorella aveva fatta professione in S. Chiara, quando costa, che questa professione seguì in maggio di quell'anno (4).

A' 24. di ottobre 1726. il convento di Castrovillari dedusse giudizio nel S. R. C. per l' immessione nel possesso de' beni ereditarj di D. Emmanuele Ferrari. Questa sembra l'epoca dell' istromento, e non quella, che apparentemente porta, de' 24. di marzo 1725., dal quale giorno fino a' 24. di ottobre 1726., non è verisimile, che i monaci avrebbero avuto tanta oscitanza, quanto è quella di diciannove mesi, se fosse stato vero, che a' 24. marzo il novizio Ferrari avesse fatto donazione, e fosse stato anche vero, che D. Nice, sua germana, era già professa in S. Chiara. Dopo 19. mesi adunque il convento dimandò, che si astringesse D. Ignazio Ferrari a restituire i frutti, e i mobili, e a rilasciare la Sila di Neto, e il palazzo, de' quali era stato posto in possesso esso D. Emmanuele fin dal mese di settembre dell' anno antecedente.

Il convento desistè dalla lite. Quindi nell' anno 1733. con supplica dedusse, che il giudizio si trovava da molti anni abbandonato, e ch' ei dimandava l' insufflazione dello spirito.

A 2 Con

(1) *Fol.* 18. *vol.* 1.
(2) *Fol.* 1. *vol.* 1.
(3) *Fol.* 81., & 142. *vol.* 1.
(4) *Fol.* 148. *vol.* 1.

Con regia decretazione gli fu accordata ; e il Consiglier Commessario decretò, che D. Ignazio esibisse i conti, e l'eredità si sequestrasse anche in quanto a' frutti.

D. Ignazio se ne gravò, ma il decreto fu confermato dal S.C. Produsse le nullità senza deposito, dicendo specialmente, che l'istromento, presentato dal convento, da se stesso veniva redarguito di falso, e che l'eredità apparteneva a lui per rinuncia fattagliene da D. Nice, e doveva esser mantenuto nel possesso.

Furono proposte le nullità ; e il S.C. disse. *Stante notoria opulentia nullitates non recipiantur absque deposito.*

A' 14. di luglio 1734. dal S. C. fu fatto questo decreto. *In biduo audiantur partes super omnibus, hinc inde deductis, & interim Venerabile Monasterium Divi Francisci Assinatis immittatur in possessionem bonorum remansorum in hereditate D. Emmanuelis Ferrari, deducta prius legitima in beneficium D. Nicis Ferrari, liquidanda, salvo tamen iure cujuslibet, & facta laicali obligatione de non alienando, & de restituendo fructus ad omnem ordinem S. C., viso exitu termini* (1).

D. Ignazio presentò una istanza, e non gravame di nullità, o di reclamazione, e ripete quel, che nelle nullità non discusse avea dedotto, e produsse le scritture, per la di cui esibizione avea chiesto del tempo, poichè in quel tempo i Vicarj delle Calabrie avevano intermesso l'uso de' corrieri, de' procacci, e delle staffette. Disse, non aver potuto presentarle, perchè era stato impedito il commercio, e dimandò sospendersi il decreto. L' istanza non produsse effetto. Il convento presentò l'obbligo laicale, e fu posto nell'interino possesso (2).

Nel dì 1. di luglio 1751. il Convento si concordò co' figli di D. Ignazio in quanto all' amministrazione, a' frutti percepiti, e a' mobili; come anche in quanto alla legittima di D. Nice.

Proseguirono i figli di D. Ignazio la causa principale. Intanto con Regal dispaccio de' 9. di Settembre 1769. furon richiamate in osservanza le antiche leggi, con cui alle chiese

(1) *Fol.* 121. *vol.* 1.
(2) *Fol.* 228. *ad* 231.

se veniva proibito acquiftar beni, e fu ordinato, che si restituissero i beni, de' quali ne fosse contradetto il possesso.

Gli eredi di D. Ignazio subito dimandarono, che il convento restituisse i beni co' frutti, i danni, e le spese.

Or è nostro assunto dimostrare, che la sostituzione di D. Ignazio a D. Pietro, e a D. Nice Ferrari, in caso di morte senza figli, si debba intendere nell'età di anni 18., come venne ordinato col testamento del mese di Luglio 1708., e non già negli anni 14., come erroneamente fu scritto nel secondo testamento: che avendo D. Pietro, prima di questa età, fatta professione tra' conventuali, si era dato luogo alla sostituzione di D. Nice: che avendo D. Nice fatta donazione a D. Ignazio, a' suoi figli, e a' suoi discendenti in perpetuo, si acquistò l'eredità a D. Ignazio, e a tutt' i futuri chiamati in perpetuo: che niun conto si debba avere dell'istromento di donazione fatta da D. Pietro al convento di Castrovillari: che avendo il convento preteso la donazione di D. Pietro, dovevano sentirsi i futuri chiamati alla donazione, e al fedecommesso di D. Nice Ferrari: che non essendosi mai sentiti i futuri chiamati a tal fedecommesso, tutti gli atti compilati niente significano, e appena può dirsi, che il giudizio peranche giaccia nella nuda petizione, non ancora notificata a' futuri chiamati: che non essendosi mai contestata la lite, nè cominciato il giudizio co' futuri chiamati, non solamente s' intende contradetto al convento il possesso, ma neppurr data al Convento istesso l'interina amministrazione de' beni, e debbono i futuri chiamati essere subito reintegrati nel possesso de' beni, nel quale fu immesso D. Ignazio, e de' quali ad essi futuri chiamati se ne acquistò il dritto con la donazione, e col decreto: e che finalmente essendo il giudizio ne' termini di mera petizione, non notificata a' futuri chiamati, dalle leggi del divieto degli acquisti, richiamate in osservanza, il convento non solamente vien dichiarato incapace di acquistare i beni, de' quali è detentore, ma è assolutamente inabilitato a proseguire la nuda, e semplice notifica dell'azione dedotta, deve restituire i beni mobili, gl' immobili, e i frutti, e dev' essere condannato a rifare tutt' i danni, e le spese.

CAPO I.

La sostituzione ordinata nell' ultimo testamento di D. Emmanuele Ferrari si deve intendere negli anni 18., e non già negli anni 14.

Conseguenza di questa sostituzione.

DA più luoghi de' libri della ragion civile, e specialmente da un frammento di AFRICANO nel libro VI. delle quistioni (1), e da un altro frammento di SCEVOLA nel libro XVI. de' digesti (2), veniamo avvertiti, che le parole del testatore debbon interpretarsi in modo, che non si stimi inutile quel, che ei ha detto. Da questi celeberrimi responsi ne venne un assioma in bocca de' chiosatori, e degli interpreti. *Bartolo* l'espresse con queste parole: *Verba à testatore prolata debent intelligi, ut aliquid operentur, ne alias dispositio reddatur inutilis*. Più elegantemente DUARENO, il dotto, l' erudito DUARENO, disse: *Interpretatio facienda, per quam legatum non sit inutile*. Con pari eleganza GIACOMO GOTOFREDO disse (3): *Verborum interpretatio ea sumenda est, ut nihil frustra adiectum videatur*. Ei adduce gli esempj in molti luoghi de' digesti, e sogginnge: *Verba superflua esse non debent*. Di questi luoghi ne formò un dotto commento ANTONIO GOVEANO (4). Quindi MARCIANO nel libro settimo delle istituzioni (5) dice, che PAPINIANO nel libro terzo de' responsi scrisse, che le sole volontà inette de' defonti non abbian valore. Dunque le leggi hanno avvertito, che laddove i testatori appongono una condizione, si deve intendere, secondo la natura delle cose, o secondo la

(1) *L. 109. princ. de leg., & fid. 1.*

(2) *L. 332. §. filios, de us., usufr., vel hab., op. per leg. vel fid. n.*

(3) *Goth. ad l. 109. de leg. & fid. 1., v. frustra.*

(4) *Gov. lect. iur. lib. 1. c. 1. n. 9.*

(5) *L. 113. §. ult. de leg. & fid. 1.*

la mente presunta del testatore ; quando la volontà non è espressa . Di questo genere è la sostituzione, che D. Emmanuele Ferrari lasciò scritta nel testamento del dì 6. di agosto 1708. Ei disse, che morendo D. Pietro Ferrari in età di 14. anni senza figli, succedesse D. Nice, sua sorella, e morendo l' una, e l' altro in quella età senza figli, succedesse alla sua eredità D. Ignazio Ferrari, e i figli nati, e nascituri da D. Ignazio. Questa sostituzione era in D. Pietro ineseguibile in natura . Quindi coll' istromento di donazione D. Nice ebbe ragione di spiegare la volontà di suo padre, secondo il primo testamento, nel quale stabilì l' anno XVIII. Imperciocchè non può avvenire, che un figliuolo impubere muoja con figli.

Dopo il decimo quarto anno l' uomo divien pubere, ed atto a contrar matrimonio, e dopo il duodecimo la donzella divien viripotente, e può andar a marito. Ma nè l' uomo prima degli anni 15. può sperar figli, nè la donna prima de' 13. può esser madre. La legge non sa immaginare, che la sostituzione debba esser inefficace (1), come sarebbe, se si ammettesse la condizione con figli in età di anni 14., quandocchè per presunzione di legge il testatore giudicasi di avere amato non meno il sostituto, che l' istituto (2). E soggiunge il Giureconsulto (3), che niuna cosa è tanto conveniente all' equità naturale, quanto l' aversi per rata la volontà di chi vuole, che la roba sua si trasferisca in un altro . Or essendo scritto nel testamento di D. Emmanuele Ferrari, che la sostituzione di D. Nice a D. Pietro, e di D. Ignazio a tutti e due, avesse avuto luogo, quando D. Pietro fosse morto di quattordeci anni senza figli, bisognarebbe dire, che, o il testatore non costava di mente, quando fece il testamento, immaginando cosa impossibile in natura, o che fosse un errore di chi scrisse il testamento . E' necessario dunque interpretare la mente del testatore, non dal suono delle parole, ma dal senso (4). Questa interpreta-

(1) *L.* 32. §. *filios de us., usuf., red., hab., op.*
(2) *L.* 36. §. 1. *de cond., & dem.*
(3) *L.* 9. §. *hae quoq. de adq. rer. dom.*
(4) *L.* 3. §. 9. *de adim. vel transf. leg.*

zione si deve fare secondo il senso comune, o secondo l'uso di pensare del testatore istesso. Egli D. Emmanuele Ferrari in altro testamento nuncupativo, che da pochi giorni prima aveva fatto, chiaramente aveva disposto, che l'età d'anni 18. (che pubertà piena (1) dalla legge è chiamata) in D. Pietro, e in D. Nice senza figli dovesse dar luogo alla sostituzione in persona di D. Ignazio, e de' suoi figli nati, e nascituri. Dunque la seconda disposizione, che incontra resistenza con la natura, e dichiarerebbe D. Emanuele non sano di mente, si deve, senza ingiuria del testatore, e con interpretazione, che l'equità suggerisce, riputare un errore dello scrittor del testamento chiuso, che al notajo fu dato, per conservarlo, nè potè il testatore ascoltarne nuovamente le parole. Così non sarebbe avvenuto, se il testamento fosse stato nuncupativo. La chiamata dell' erede, che avrebbe avuto bisogno della sola voce del testatore, e dell' intervento di sette testimonj, ridotta in iscritto, a futura memoria, e letta dal notajo in presenza de' testimonj, avrebbe avvertito i testimonj, e il testatore di un errore sì infulso, e sarebbe il testatore stato avvertito dalla legge (che da un responso di Pomponio nel libro secondo a Q. Muzio, passò nelle (2) pandette) a ricordarsi, che la disposizione impossibile che è nel secondo testamento fa, che il primo testamento non si rompa, ed il secondo niente operi, e si abbia, come non fatto. Or contenendo il secondo testamento di D. Emanuele una sostituizione inesegubile per natura, il primo testamento, per sentenza di questa legge, non si è rotto, è rimasto nell' antico robore, ed è quel solo monumento della volontà di D. Emanuele, che forma l'oggetto della controversia, e la norma, con cui il S. R. C. deve giudicare.

Egli è dunque chiaro, che essendo avvenuto il caso della morte civile di D. Pietro, professando vita religiosa tra' minori conventuali, prima degl' anni 18., senza figli, si die' luogo alla sostituzione reciproca, ordinata nel primo testamento, e si deferì a D. Nice l'intera eredità paterna.

CA-

(1) *L. 40. §. 1. de adopt.*
(2) *L. quum in secundo 16. ff de ini. rupt. & irr. fact. test.*

CAPO II.

D. Nice Ferrari, succeduta per sostituzione a D. Pietro Ferrari, morto civilmente prima dell' età di anni 18., trasmise tutta l' eredità a D. Ignazio, a' figli, e a' discendenti maschi di D. Ignazio in perpetuo.

Egli è indubitato, che D. Nice Ferrari acquistò l' intera eredità di D. Ignazio Ferrari, subitocchè D. Pietro morì civilmente senza figli prima dell' età stabilita dal testatore, poichè era egli allora di anni 16., di mesi nove, e di giorni 27., essendo seguita la professione a dì 8. di aprile 1725., se egli è vero quel ,! che i monaci dicono in una carta, che negli atti si vede viziata, e cancellata (1). Quindi D. Nice a' 27. di Aprile di quell' anno risolvette far donazione al signor D. Ignazio Ferrari; suo zio, e a' figli maschi nati, e nasciturì, e a' discendenti maschi in perpetuo. Ella disse, che faceva quella donazione anche per adempimento della volontà del testatore, che aveva sostituito a D. Pietro, e a lei, lo stesso D. Ignazio, quando tutti e due morissero senza figli prima dell' età di anni 18., e che essendosi dato luògo della sostituzione di esso lei a D. Pietro, rimaneva a verificarsi la sostituzione di D. Ignazio a tutti, e due. Era ella di anni 17. di mesi undeci, e di giorni otto, mentre fece la donazione, e, secondo ciò, che si è dimostrato, l' eredità di D. Emanuele, per disposizione testamentaria, si sarebbe trasferita a D. Ignazio, se allora D. Nice avesse fatto professione, e non sarebbe stata necessaria la donazione. Avendo poi D. Nice fatto professione a' 26. di maggio 1725., cioè sette giorni dopo compiuti gli anni diciotto, si acquistò a lei il dritto di donare i beni, e di disporre, come le piace.

 Non

(1) *Fol.* 142. *vol.* 1.

Non è dunque da tenerſi conto alcuno dell' iſtromento , che il convento di Caſtrovillari nel S. C. produſse in ottobre del 1725. in dimoſtrazione di una donazione, che in marzo di quell' anno D. Pietro Ferrari, indi appellato Fr. Diodato , aveſſe fatto al convento di Caſtrovillari . Egli il P. Diodato non era , che di anni ſedici , e meſi otto , quando ſi finge , che faceſſe la donazione . Dunque non poteva diſporre de' ſuoi beni , perchè gli rimaneva ſuperſtite D. Nice , che ancor viveva nel ſecolo , e non fece profeſſione tra le monache di S. Chiara in Roſſano , ſe non in maggio del 1725.

Reſterebbe a ſuperare l' altro oſtacolo della ſoſtituzione in perſona di D. Ignazio , e de' figli nati , e che ſarebbero ſtati per naſcere , quando anche la donazione, che ſi finge in marzo del 1725., ritrovaſſe ſoſtegno in bocca dell' iſteſſo P. Fr. Diodato , o di que' frati , che lo ſeduſſero , e non incontraſſe reſiſtenza con l' aſſertiva dell' iſteſſo iſtromento, là , dove ſi dice, che D. Nice era profeſſa , quando la profeſſione fu poſteriore di aſſai . Queſta iſteſſa aſſertiva ſarebbe baſtata a redarguire di falſo l' iſtromento, ſiccome per altro fu dedotta da D. Ignazio Ferrari queſta falſità ; vedendoſi chiaramente, che l' iſtromento fu fatto aſſai dopo della profeſſione di D. Nice , e ſi dee dire , che ciò avvenne , almeno un anno, e un meſe dappoiche D. Ignazio Ferrari era ſtato poſto in poſſeſſo della eredità di D. Emmanuele Ferrari in forza di donazione di D. Nice , e di decreto della Corte di Roſſano. Allora eſſi induſſero il P. Fr. Diodato a donare al convento di Caſtrovillari i beni ereditarj paterni , ma non avendo ſaputo combinare le epoche, eglino s' imbatterono in un manifeſto anacroniſmo, mentre unirono il tempo della profeſſione di D. Nice col tempo della donazione , che finſero di D. Pietro , tra eſſi chiamato nel noviziato Aleſſandro, e indi Diodato ; quando coſta, che ella fece la profeſſione a' 26. di maggio di quell' anno.

Quantunque i monaci foſſero riuſciti in ſedurre il novello profeſſo a far donazione di quel, che non gli apparteneva, e aveſſero anche avuto il coraggio a farne uſo in giudizio, deducendo la cauſa nel S. R. C., pure non ebbero lo ſteſſo ſpirito a proſeguirlo . Deſiſtettero eſſi dal giudizio intro-

dot-

dotto a' 24. Ottobre 1726. , lasciandolo nella nuda petizione. Ciò dimostrava l' insussistenza della donazione, e credeva ognuno, che si fossero arrossiti della impostura, e della falsità. Ma vi furono poi de' monaci più ardimentosi, e nel 1733. con altra supplica dedussero la stessa azione, dissero, che da molti anni la causa era abbandonata, dimandarono l' insufflazione dello spirito, e l' ottennero con regia decretazione de' 5. di ottobre 1733. (1).

Cominciarono dunque a far guerra a D. Ignazio Ferrari; Dimandorono, che dasse i conti della tenuta amministrazione, e rilasciasse i beni ereditarj di D. Emmanuele.

Soccombette D. Ignazio in un decreto, con cui si ordinò, che dasse i conti, e tra di tanto si facesse il sequestro de' beni, descritti nell' inventario di D. Emanuele Ferrari, in potere di un terzo (2), e molto più venne leso, quando il decreto fu confermato dal S. R. C. (3). Ne portò il gravame delle nullità (4) senza deposito; e queste non furono discusse, non fu fatta monizione, si portarono gli atti in espedizione, senza notifica a D. Ignazio, e con decreto de' 6. di aprile 1734. si disse, che le nullità non si ricevessero senza deposito, a cagione della notoria opulenza di D. Ignazio (5).

(1) *Fol.* 58. *vol.* 1.
(2) *Fol.* 66. *vol.* 1.
(3) *Fol.* 113. *vol.* 1.
(4) *Fol.* 116. *eod.*
(5) *Fol.* 117. *eod.*

C A P. III.

Si dovevano nel giudizio istituito dal Convento di Castrovillari sentire i futuri chiamati al godimento de' beni donati da D. Nice Ferrari. Il giudizio agitato col solo D. Ignazio Ferrari fu nullo. Conseguenza di questa nullità.

I Minori conventuali dedussero giudizio nel S. R. C. per la donazione, di cui ne finsero un' istromento (6). Due erano gli ostacoli, che questo istromento incontrava, l' uno della contradizione con se stesso, l' altro della disposizione del testatore, che non gli permetteva lasciare ad altri i beni, quando era superstite D. Ignazio, ancorchè si voglia accordare la contradizione, in cui s' involve, cioè l' anacronismo della donazione del P. Diodato, e della professione di D. Nice, la qual seguì molto dopo.

Il Convento esibì anche una carta, che die' molto a dubitare dell' epoca della donazione, e di quella della professione. Questa carta fu la fede di professione (1).

Si vede raso, e cancellato il carattere, e soprapposto altro carattere, per indicare il mese e l' anno, e in questa viziatura le vestigie del carattere antico sono d' inchiostro assai nero, rimasto scoverto in più luoghi, che la penna rea non seppe colorire.

Si trovava presentato l' istromento (2) di donazione, che si finge fatta a' 24. di marzo 1725., e non corrispondendo questa epoca a quella della professione, i monaci, e il procuratore si videro in un laberinto, e dovettero cancellare la data della fede di professione.

Quando quella donazione fosse stata vera, dovevano esser in giudizio sentiti i futuri chiamati alla donazione fatta da D. Ni-

(1) *Fol.* 142. *vol.* 1.
(2) *Fol.* 18. *vol.* 1.

D. Nice, tra le monache di S. Chiara, indi appellata Suor Arcangiola. Si doveva ad essi dar curatore, e col curatore si doveva procedere al giudizio della validità, o invalidità dell'una, o dell'altra donazione. Ma non si ascoltò, se non il solo D. Ignazio. I dritti adunque de' futuri chiamati restarono salvi, ed ora non si dovrebbe far altro, che notificare la prima petizione, dando a' futuri chiamati curatore, con cui legittimamente si prosegnisse la causa. Richiamando a questo stato le cose, e restituendo *in integrum* i futuri chiamati, non si può dire nè contestata la lite, nè cominciato il giudizio. Molto meno si può dire, che i minori conventuali di S. Francesco di Assisi di Castrovillari abbiano avuto possesso, quando neppure si può ammettere, che abbiano avuto un interina amministrazione, come quella, che dal S. C. fu accordata senza contradizione de' futuri chiamati, che non eran in giudizio, come peranche non vi è chi difenda i dritti di essi, non essendosi dato curatore, ed è questa la prima volta, in cui se ne promuovono le ragioni.

Il curatore, che si fosse dato a difendere i dritti della donazione fatta da Suor Arcangiola Ferrari a D. Ignazio, e a' suoi figli, e discendenti maschi in perpetuo, avrebbe fatto sì, che non si sarebbe mai dati interino possesso al monastero di S. Francesco di Assisi, spogliandone i futuri chiamati al fedecommesso di Suor Arcangiola. Non era uguale la causa del monastero a quella de' futuri chiamati.

Il convento non poteva vantar altro, che i dritti di corpo morale, che in giudizio co' futuri chiamati appena poteva ricorrere al rimedio della restituzione *in integrum*. I futuri chiamati avevano privilegj più potenti. Essi eran nella classe de' minori de' pupilli, e delle persone incerte, che il foro appella futuri chiamati. Si può immaginare privilegio maggiore di quel di minori, o di persone incerte, cioè di quelli, che saran per esistere, e si spera, che un dì esistano? Quando trattato si fosse di pari privilegj, per sentenza di legge (1), il più potente sarebbe stato quel di colui, che contende evitare un danno. I futuri chiamati eran in possesso de' beni donati loro da D. Nice,

 e non

(1) *l.* 11. §. 6. *l.* 34. *de min.*

e non potevano giammai esserne spogliati. Anche tra maggiori è stimato più potente il dritto di chi possiede, quando sono in pari causa (1). I futuri chiamati erano in classe assai più privilegiata. Dunque debbono essere restituiti *in integrum* in quel possesso, che acquistarono col decreto della corte locale (2), dal qual possesso per altro non sono stati turbati, perchè non fu ad essi notificato il decreto del S. C.

CAPO IV.

Il Convento di S. Francesco di Assisi della Città di Castrovillari non ebbe mai possesso de' beni in controversia; non ha peranche cominciato il giudizio con le persone legittime, e non può acquistare il possesso per divieto della legge.

E' così lontano, che il convento di S. Francesco di Assisi della Città di Castrovillari abbia unquemai avuto in giudizio il possesso de' beni, che rimasero nell' eredità di D. Emmanuele Ferrari, che anzi non è peranche cominciato il giudizio istesso con le persone legittime, cioè co' futuri chiamati alla donazione di D. Nice Ferrari. Vogliamo nondimeno esser indulgenti col Convento di S. Francesco di Assisi, e senza pregiudizio de' nostri Clienti, e de' futuri chiamati, fingere, che nel giudizio, ch'esso Convento introdusse nel S.R.C., si fosse dovuto agire col solo D. Ignazio Ferrari, e non si fosse trattato di una causa tanto privilegiata, quanto quella de' futuri chiamati. In questa ipotesi, che s' intende farsi senz' alcun pregiudizio, anche ritroviamo, che il Convento nella causa con D. Ignazio non ha ottenuta altro decreto, che quello. *In biduo audiantur partes*; *& INTERIM mona-*
ste-

(1) *l. 9. §. Sequitur, de verb. obl. l. si alterius 3. e si min. seu major.*
(2) *Fol. 141. Vol. 1.*

sterium IMMITTATVR IN POSSESSIONEM . . . . ; SALVO TAMEM IVRE CVIVSLIBET , *& facta laicali obligatione de non alienando , & de restituendo fructus ad omnem ordinem S. C. , viso exitu termini.* Con questo decreto non altro si accorda al convento , che una *interina* amministrazione de' beni in controversia . Egli il convento non possedeva , non fu interposto decreto sul possessorio , appena fu abilitato a prendere *interinalmente* la cura , e l' amministrazione de' beni , e questa gli fu data con tante riserbe, salvo il dritto di ciascuna dalle parti , e fatto l' obbligo laicale di non alienare , e di restituire i frutti ad ogni ordine del S. R. C., visto l' esito del termine. Or se il convento non acquistò mai possesso , ed è obligato restituire i frutti ad ogni ordine del S. C. chi non vede , ch' esso il convento non fu , e non è , se non un mero esattore delle rendite de' beni in controversia ?

In questo stato di cose essendo stato emanato il regal dispaccio nel 1769., con cui, richiamandosi in osservanza le antiche leggi, fu ordinato, che le chiese non potessero acquistare, e restituissero i beni , di cui ne fosse contradetto il possesso ; egli è chiaro , che il convento deve restituire i beni ereditarj di D. Emmanuele Ferrari, de' quali non solamente gli vien contradetto il possesso , ma non lo ha per anche avuto.

Queste reali determinazioni ripetonsi da' principj politici, così rimoti, che furono conosciuti dagl' istessi gentili, che proibirono agl' iddij l' acquisto di beni. Alcuni di que' falsi numi erano eccettuati, ma neppure quell' istessa deità, che in un luogo poteva essere istituita erede , era capace di acquistar in un altro luogo. Ne' frammenti delle istituzioni di VLPIANO (1) si fa menzione di un senatoconsulto , e di una legge degli imperadori , che avean proibito agli dei di acquistare eredità. *Deos,* dic'egli , *heredes instituere non possumus , praeter eos , quos senatusconsulto, constitutionibus principium instituere permissum est , sicuti Iovem Tarpeium, Apollinem Didymaeum , sicuti Martem in Gallia , Minervam Miliensem , Herculem Gaditanum , Dianam Ephesium , Matrem*

(1) *L. 4. C. Th. de ep. & Ct. , l. 1. C. just. de §. Eccl.*

trem Deorum Sipelensim, quae Smirnae colitur, & Coeleestem Salinensem Cartaginis.

Data la pace alla chiesa cattolica da Costantino il Grande nel 312., le chiese che prima eran riputate collegi illeciti, diventarono venerande, e stante adunanze. Volendo l'imperadore esser benefico verso la chiesa, nel 321. pubblicò una legge (1) e ordinò, che a tutti fosse lecito lasciare in testamento, e donare per atti tra vivi beni alle chiese. Questa legge partorì due mali, contro cui declamarono S. Ambrogio, e S. Giralamo. L'uno era la cessazione dell' esercizio dell'elemosina. L'altro era l'abuso di questi acquisti. Non eran elassi 50. anni. Valentiniano il vecchio nel 370. dovette riparare a questi disordini, e diresse una legge a Damaso Papa, a di cui petizione pensano molti che l' imperadore s' inducesse a farla, proibendo alle Chiesa gli acquisti di beni, (2) e indi più strettamente rinnovò questo divieto con altra legge (3), diretta a' vescovi tutti dell' universo. Con più rigore ne pubblicò un altra Teodosio il grande (4), che egli poi modificò alquanto con una nuova legge (5).

Queste leggi ne' tempi del basso impero eran forse andate in disuso. Quindi fu necessario, che Niceforo Foca, e Romano Lecapeno, imperadori di oriente, pubblicassero nuove leggi. Anzi Cedreno nella vita di Niceforo lasciò scritto, che questo imperatore abolì le donazioni fatte alle chiese, e a' monasteri da suoi antecessori, e che pubblicò anche legge, con la quale ordinava, che le chiese non acquistassero beni, *caussatus* dice Cedreno, *episcopus male ea prodigere, quae pauperibus darentur*. I principi Normanni, che ridussero in forma di regno queste provincie, che in gran parte ubbidivano all' imperador di oriente, vollero estendere questa legge in quelle provincie, che eran soggette all' imperador di accidente. Rogiero che fondò la Monarchia, vietò ogni acquisto

(1) *L. 20. C. Th. de ep. & Cl.*
(2) *L. 21. C. Th. eod.*
(3) *L. 27. C. Th. eod.*
(4) *L. 28. C. Th. eod.*
(5) *Const. de reb. stab. Eccl. non alienand. l. 3. t. 29.*

quisto di beni alle chiese, in fuori di que' beni, di cui se ne fosse dimandato il regio placito. Non volle in tutto limitare la libertà de' fedeli, e permise, che per ultima volontà si potessero lasciare beni a' luoghi pij solamente, che prestassero servizio feudale, ma ordinò, che fra lo spazio di un anno, di un mese, di una settimana, e di un giorno, vendessero questi allodj, sotto pena di confiscazione.

Questa legge fu confermata da Guglielmo I., ma essa durò, fin che visse quel principe, poichè sotto Tancredi i cavalieri templarj, e gli spedalieri, che seguivano il partito di questo principe contro Arrigo, fecero acquisto non men di feudi, che di allodj. Ma poi sotto il gran Federico II. si formò inquisizione sì del feudale, che del burgensatico, e fu giudicato, *incidisse in commissum*, cioè avere i templarj, e gli spedalieri contravvenuto alla legge di Rogiero, e di Guglielmo; onde è, che si soggiunge: *Domorum hospitalis, & templi possessiones, quae in regno sunt, & eorum fructus, iubet capi ad opus suum* (1). Quindi nell' istesso anno 1731. l'imperadore pubblicò il codice delle sue leggi, e v'inserì la celeberrima costituzione *praedecessorum nostrorum*, che a molti ha dato motivo di pensare, se per predecessori intendesse le leggi di Niceforo, e di Romano seniore, imperatori di oriente, o le leggi di Rogiero, suo avolo, e di Guglielmo I.

E veramente in altro luogo presso il Lunig (2) l'imperator Federico sembra, che parli più tosto di quella di Romano Lecapeno, che di quella di suo avolo. Nondimeno da un diploma di Manfredi, che non ha sofferto l'ingiuria de' tempi (3), cosicchè egli confermando a' Teutonici il privilegio di Federigo, chiaramente usò queste parole: *Non obstante constitutione divorum proavorum nostrorum Regum Rogerii, & Guilielmi, confirmata postmodum per quondam praedictum dominum patrem, & fratrem nostros felicis memoriae, & nostris etiam constitutionibus comprehensa*. Federigo, che tanto

(1) *Ricc. de S. Germ. apud Murat. tom. 7. p. 1027.*
(2) *Lunig. lib. 1.*
(3) *Mongitor. hist. s. domus SS. Trin. Theut. c. 4. p. 37.*

to badò a questa legge non ne esentò la Santa Sede. Quindi sta scritto che Riccardo, Conte di Fondi, in gennajo 1211. lasciò quel contado alla Santa Sede, ed il papa nel mese di aprile 1212. ottenne dall' istesso imperatore Federico il consenso per l' esecuzione di sì interessante legato (1).

Passato questo regno a' re' Angioini, si stabilirono altre massime nell' opinione degli uomini; e, quantunque non si fosse pubblicata legge in contrario, si ritornò agli antichi abusi, e a' disordini.

Queste leggi occuparono le più serie cure di un Re, tutto intento al bene de' Popoli, e a riordinare lo Stato, e furono richiamate in osservanza.

Le chiese avevano acquistato beni in controvenzione alle leggi, non abrogate mai da potestà legittima. Sarebbero elleno state nell' obbligo di restituire tutto, e quanto avevano acquistato. Vn impulso di regal clemenza suggerì al nostro gloriosissimo Re una grazia, con la quale fu permesso alle chiese possedere que' beni, de' quali non ne fosse contradetto il possesso. Questo regal rescritto veniva interpretato restrittivamente. Quindi il Re, che Dio sempre feliciti, con regal dispaccio de' 25. di giugno 1770. ordinò, che qualunque contradizione, anche insussistente, o contemporanea, o anteriore al tempo del possesso, *basti all' effetto di dirsi contradetto il possesso, e che solo non potessero gli Ecclesiastici esser molestati su i loro possessi, li quali, acquistati senza contradizione per lungo corso di tempo, si sono senza contradizione mantenuti.*

Or applicando questo regal rescritto alla presente causa, si trova, che D. Emmanuele Ferrari era il possessore de' beni in controversia, che questi beni appartenevano, non al solo D. Ignazio, ma a' futuri chiamati: che possesso non ne fu mai dato al convento; che una provvidenza interina del tribunale die' al convento un interina amministrazione, e cura de' beni, e non già un possesso; che questa cura di riscuotere le rendite gli fu data con riserve, e salvo il dritto di ciascuna delle parti; che con questa cura

(1) *Lunig. tom. 2. §. 864. e 865.*

ra, data al convento, non si venne a ledere il dritto di D. Ignazio, che possedeva; che D. Ignazio, possessore di que' beni, cessò di avere il possesso materiale, ma non cessò di ritenere il possesso civile; che gli fu lasciato intatto con la clausula *salvo iure cuiuslibet*: che continuando D. Emmanuele a possedere civilmente, il qual possesso, come cosa di dritto, e non di fatto, per sentenza di legge (1) col solo animo si ritiene; il convento non acquistò verun dritto, e appena si può dire, essere stato nel possesso materiale interino (2), il che val quanto dire una interina amministrazione, o cura; che questa gli è stata contradetta pria, che l' avesse avuta, e indi col fatto ancora.

Da innumerabili luoghi del processo (3) si rileva, che il convento ottenne il decreto dell' immessione nel possesso a' 13. di luglio 1734., e questo decreto, ancorchè passato in giudicato, non ebbe esecuzione; perchè D. Ignazio usò tutta la resistenza, onde il convento non prendesse il possesso. Indi riuscì al convento avere da un subalterno dell' Udienza di Cosenza (4) possesso della Sila, e anche del palazzo in Rossano, ma i figli di D. Ignazio allontanarono i monaci dalla percezione de' frutti fino a dicembre 1736., continuando a tenere le vacche (5) nella Sila, e ad introitarsi la pigione del palazzo (6), e soggiungono i Monaci in altra istanza de' 27. di ottobre 1737. (7), che il convento

(1) *L.* 3. *de bon. poss. fur. &c.*

(2) I nostri han sempre badato alla proprietà delle voci, e delle locuzioni. Essi insegnarono, altro significare esser servo (*l. ei quoq.* 11. *ex quib. caus. major.*, §. *ult. inst. de ing.*), altro essere in servitù; altro dinotare esser pretore; altro essere nella pretura, *l. Barburius* 3. *de off. praet.*; altro significare, possedere, altro esser nel possesso, *d.* 3. §. *ult.*, *l. si quis ante de adq. poss.*, *l.* 60. §. 1. *de usufr.*, & *quemad.*

(3) *Fol.* 202., 206., 307., 328. *vol.* 1.

(4) *Fol.* 228. *ad* 231. *vol.* 1.

(5) *Fol.* 334., *fol.* 406., *fol.* 437. &c. *vol.* 1.

(6) *Fol.* 336., & 337. *vol.* 1.

(7) *Fol.* 444. *eod.*

to fin allora non aveva ricevuto frutti, nè rendite. Non poteva D. Ignazio combattere in giudizio colla potenza del convento, ma resisteva colla forza, quando si trattava d' impedire il sequestro (1), e l' immessione nel possesso interino, e stimò inutile il gravame di nullità contro il decreto, con cui fu dato l' interino possesso, poichè il consenso avevalo inabilitato a produrre questo gravame senza deposito, come avvenne, quando si trattò del decreto del sequestro (2), contro cui non furono ricevute le nullità, a cagione, come dicevano i monaci, della notoria opulenza (3). Presentò nondimeno un istanza, e molte scritture (4), che egli si protestò dover (5) presentare, quando il convento dimandò (6) la spiega riserbata nel decreto di sequestro. Non si ebbe conto dell' istanza, nè delle scritture, il decreto si stimò come passato in giudicato, e si andò avanti nella causa.

Nondimeno senza bisogno di rimedio alcuno contro il decreto, la cosa è salva subito che comparir vogliano i futuri chiamati al fedecommesso istituito da D. Nice. Essi non furono affatto sentiti in questo giudizio, ed è indubitato, che si dovea dar curatore a difendere le ragioni della donazione, e del fedecommesso di essa D. Nice. Quindi il convento ben lungi anche da una semplice consegna, da un semplice deposito giudiziario, o da una mera amministrazione, non ha ancora contestata la lite con persona legittima, cioè, col curatore de' fututi chiamati. Di quì a luce di meriggio si vede, che guardando la controversia tra il convento, e il solo D. Ignazio, il convento non può dire aver posseduto, ma essergli stata contradetta quell' amministrazione, e cura interina, con cui il convento può appena vantare essere stato in un possesso materiale, e non già aver posseduto, o aver avuto un possesso civile; e che

(1) *Fol.* 307., 328. *eod.*
(2) *Fol.* 113. *vol.* 1.
(3) *Fol.* 117. *a t. vol.* 1.
(4) *Fol.* 124. *ad* 141.
(5) *Fol.* 120. *vol.* 1.
(6) *Fol.* 119. *vol.* 1.

che guardando questa istessa causa nel vero aspetto ; cioè, tra il convento, e i futuri chiamati, si trova, che questo giudizio non è neppur cominciato, e, per divieto delle leggi, non può presentemente il convento aver neppure l' ingresso nel giudizio a dimandare l' immessione nel possesso di que' beni, che civilmente si possederono da D. Ignazio, dappoichè il convento ne divenne il detentore, e che ora anche si possèggono civilmente dagli eredi di D. Ignazio, quantunque il possesso materiale sia in potere del convento, che in forza delle leggi deve subito rilasciarlo, e restituire i beni a D. Pasquale, a D. Ignazio il giovane, e a D. Pietro Ferrari, come successori di D. Ignazio Ferrari, ne' beni di D. Nice, donati a lui, e a' suoi figli maschi, e a' discendenti, e successori maschi in perpetuo.

C A P O V.

Il Convento di S. Francesco d' Assisi de' Minori Conventuali di Castrovillari è obbligato restituire tutt' i beni ereditarj di D. Emmanuele Ferrari, cioè la quarta parte della difesa nella Regia Sila di Neto, la casa, i mobili, e i frutti.

Epilogo delle cose dimostrate.

SI augura il convento non esser sottoposto alla legge del divieto degli acquisti, e alla restituzione de' beni ereditarj di D. Emmanuele.

I buoni religiosi di quell' ordine non han mai parlato così, *ex animi sententia*, siccome dichiarò un de' più cordati individui, chiamando nulla la donazione, che il convento vanta, del P. Fr. Diodato Ferrari, di che ne esiste in processo un istrumento (1), a cui poi non si die' esecuzione. Abbandonando questo vano deliramento, si fermarono in dire, che non debba il convento esser condannato a resti-

(1) *Fol.* *vol.*

ſtituire i frutti ; e che in caſo di reſtituzione di beni, debba reſtituire la Sila, e non la caſa in Roſsano, come quella, che fu comprata da' Frati.

Eſsendoſi dimoſtrato inſino alla nauſea, che il convento debba reſtituire i beni, convien, che ſi conoſca quanto errano i conventuali di Caſtrovillari, mentre s' immaginano, che il convento, come poſseſsore di buona fede, non ſia obbligato reſtituire i frutti (1). Queſto poſseſso, ch' eſſi immagina-

(1) *Sotto nome di frutti, intendiamo, che il convento reſtituir debba i frutti, ch' eſſo ha percepito dopo l' immeſſione nel poſſeſſo, e quelli, che dimandarono in giudizio da D. Ignazio, e indi da' figli, dal dì, in cui aveva fatto profeſſione il P. Diodato, fino a che eſſi figli di D. Ignazio laſciaron il poſſeſſo materiale della Sila, ritenendo il poſſeſſo civile, del quale il S.C. non gli aveva privati, nè poteva privarneli. Oppongono i frati del convento un iſtromento del 1751., nel quale ſi convenne, che eglino ſi riteneſſero in luogo de' frutti la porzione legittima di D. Nice, a cui era ſtata data con l' iſteſſo decreto, che accordò al convento il poſſeſſo naturale. Da queſto iſtromento pretendono inferire una tranſazione, che gli reſe capaci di acquiſtare i frutti, e di non reſtituirli. Non ſi fermano in queſta ſola illazione, ma ſi avvanzano a dire, che il convento molto meno ſia tenuto reſtituire i mobili, di cui ſi trattò nell' iſtromento, e alla di cui eſibizione anche furono aſtretti i fratelli Ferrari. Finalmente con volo ſtupendo di fantaſia paſſano a formar di queſto iſtromento un eccezione perentoria, onde intendono eſcludere i fratelli Ferrari, che oggi ſono in giudizio, non da' frutti, e da' mobili, di cui ſoltanto ſi trattò in quell' iſtromento, ma dell' iſteſſa proprietà de' beni, immaginandone anche su queſti caduta tranſazione là dove di altro non ſi trattò, che di ſoli frutti, e di mobili. Noi abbiamo riputato ad onta, e a maſſimo roſſore, trattar di propoſito di idee sì lontane anche dal ſenſo commune. Il regal diſpaccio avverte i monaci, che qualunque contradizione, anche inſuſſiſtente, anteriore, o contemporanea al poſſeſſo, baſti*

nano, non vi fu mai . Il convento non è stato altro, che un detentore, o al più, un consegnatario, o depositario pubblico. Il decreto, che l'abilitò a prendere il possesso corporale, non gli poteva mai dare titolo di buona fede, dalla quale egli il convento sin dall'introduzione del giudizio dimostrò esserne ben lontano, desistendo dall'azione per molti anni.

La

basti a privarli de' beni. Or fingendo, che nell' istromento non si fosse parlato de' soli frutti, ma si fosse anche transatto della proprietà, la legge del divieto degli acquisti di beni alle chiese, dà il dritto a' signori Ferrari di venire ora in giudizio, e astringere i minori conventuali di Castrovillari, a rilasciare que' beni, in acquistando i quali ebbero contradizione. Questo sarebbe il caso della contradizione, che il Re, che Iddio feliciti, immaginò anteriore al regal dispaccio, bastando, che nel tempo dell' acquisto i minori conventuali avesse avuto contradizione: e si soggiunge nel regal rescritto, che solamente que' beni restassero alle chiese, de' quali ne avessero fatto acquisto senza contradizione, e per lungo tempo senza contradizione gli avessero posseduti. Se tanta è l' efficacia del divieto di acquisti di beni alle chiese, i minori conventuali non avrebbero neanche da questa immaginaria transazione di proprietà, dritto olcuno di ritenere què beni, di cui, ben lungi da acquisto di dominio, non ne ebbero nemmeno possesso. Or se i monaci non potrebbero far uso di transazioee anteriore al real dispaccio, che diremo della transazione, che, dopo emanata la legge del divieto, il sign. D. Pasquale Ferrari intendea fare con quel buon frate, che dichiarò nulla la donazione del P. Diodato nel tempo, in cui eran essi dichiarati incapaci di acquisti? Non ci fermiamo in una quistione, che anche i fanciulli risolverebbero contro i monaci; e ci contentiamo conchiudere, che eglino sono obbligati restituire i frutti, de' quali si transigè, i frutti, della di cui restituzione nè prestarono l' obbliganza laicale ad ogni ordine del S. C., e i beni tutti paterni, mobili, e immobili, e anche i beni materni, cioè quelli di D. Doria Labonia, alla di cui restituzione eglino astrinsero il barone D. Domenico Interzato, secondo marito di colei.

La voce *interim* adoprata nel decreto esclude ogni idea di tradizione di possesso.

La significazione di questa voce non è, se non di un tempo intermedio tra una cosa, e un altra. I luoghi delle pandette dimostrano l'uso, che i giureconsulti ne facevano in dinotare l'evento di una condizione (1), la durata dell' assenza di alcuno (2), la pèndenza di un giudizio (3) l' aspettazione di età (4) o di parto (5), e infinite altre cose, delle quali lungo sarebbe indicarne i luoghi (6). Nello stesso modo il S. R. C. adoprò questo vocabolo *interim*, a designare una consegna, che il Convento di S. Francesco di Assisi de minori conventuali di Castrovillari dovesse tenere fino al dì, in cui cessasse la peudenza del giudizio, e si decidesse dalla spettanza de' beni in controversia.

Il decreto, che interpretiamo, con le parole, *salvo jure cuiuslibet*, dinota, che non si ebbe mai dal tribunale pensiere di pregiudicare i dritti di D. Ignazio Ferrari: che, per effetto di questa formola, restò il possesso civile presso D. Ignazio, e appena ne fu data al convento una momentanea precaria, interina, arbitraria amministrazione, o, come altrimenti potrebbe dirsi, naturale, corporale, e materiale possesso, nascente da una consegna, o sia da un deposito, che gliene fidò il tribunale. L'ultima formola del decreto *facta laicali obligatione de non alienando, & de RESTITVENDO FRVCTVS AD OMNEM ORDINEM S. C.*, distrugge assolutamente ogn' idea del convento, che si avesse qualche volta potuto agurare l'acquisto de' frutti e non altro dritto da questo decreto gli fu dato, che riscuotere i frutti, e di restituirli ad ogni ordine del S. R. C. Or conosciuto, che il convento non possedette mai i beni in

(1) *L.* 46. *fam. erc.*
(2) *L.* 6. *quib. ex causs.*
(3) *L.* 78. *de leg. & fid.* 3.
(4) *L.* 55. *de usufr.*
(5) *L.* 1. 3. §. *ult. l.* 5. *si her. pats. pet.*
(6) *L.* 27. *de rit. nupt.*, *l.* 29. *de neg. gest.*, *l.* 36. *de nox. act.*, *l.* 41. §. *pen. de leg.* 3., *l.* 11. *de const. pec.*, *l.* 36. §. 2. *mand.*, *l.* 8. *de cond. causs. dat.*

in controversia; ma ne fu nel solo possesso naturale; non già nel civile, molto più si conoscerà quanto sian vane, ed insulse le idee del convento, che crede non esser obbligato restituire la casa, come quella, che fu da esso comprata. Ma vediamo quale sia il titol di questa compra, e qual fu la cagione, onde la casa si trova distratta da' beni ereditarj di D. Emanuele. Questa compra avvenne, perchè il convento, che era esattore de' frutti, e non padrone, si mangiava i frutti medesimi, cioè si consumava la robba degli altri, e non voleva pagare i pesi annessi a' beni, onde percepiva i frutti. Stavano i beni ereditarj di D. Emmanuele obbligati per l'antefato di D. Doria Labonia, sua moglie. I monaci non vollero pagare l'antefato per più anni, e aspettavano, che D. Doria astringesse il convento a pagare, e si eseguissero i beni di D. Emmanuele, di cui n'eran detentori, affinchè poi potesse lor riuscire quel disegno, che avevano immaginato. Fu fatto il calcolo dell' antefato non pagato, e ascese a duc. 515. Il convento, che si aveva proposto il disegno, di cui ora vorrebbe profittare, lasciò correre il giudizio, fece sì, che venisse costituito in mora, si spedissero le lettere esecutoriali, si eseguisse la casa, e comparisse persona, che comprasse a nome suo la casa, ma l'acquisto fosse del Convento, che sotto il nome del finto licitatore stava nascosto. La casa fu apprezzata per duc. 1189., e nell' accensione della candela rimase al finto oblatore per duc. 583., cioè, duc. 606. meno dell' apprezzo. Di questa frode il Commessario ne fu informato segretamente da' fratelli Ferrari, e il convento, colto in frode, finse dimandare una nuova accensione di candela. Questa fu fatta, ma non cessarono i mezzi fraudolenti del convento. Restò la casa ad un altro, che prestò il nome nell' accensione, e comprò per parte del convento. Mancano gli atti dell' incanto, e del possesso, donde questa criminosa gherminella si manifestasse. Permise la Divina Provvidenza, che il convento istesso la scoprisse.

La casa rimasta al secondo licitatore per ducati 900., cioè, per duc. 289. meno dell' apprezzo, fu venduta a D. Domenico Mangone a maggior prezzo. Con due decreti ad istan-

istanza de' fratelli Ferrari fu ordinato, che il Mangone non pagasse, e il convento pretendendo la rivoca de' decreti, venne a dire con memoriale al Commessario tutti questi fatti, dichiarando, che quegli, a cui restò la casa, aveva nella compra avuto *il puro, e semplice nome, essendo rimasta la casa in beneficio di detto Convento, il quale la vendè con maggior vantaggio in beneficio di D. Domenico Mangone* (1).

Prevedeva il convento, che un dì avrebbe dovuto restituire i beni, di quali con una vana donazione ne aveva estorta dal tribunale un interino possesso. Quindi pensò trovare un modo, onde in caso di restituzione non gli avesse restituiti interamente. Si fece moroso in pagare un debito proprio. Tal era quello, ch' egli aveva con D. Doria Lbonia, vedova di D. Emmanuele Ferrari, per l' antefato, che a colei si doveva su i frutti de' beni del marito, e quel, che da' frutti rimaneva, dedotto l' antefato, poteva introitare a se il convento.

Or senza redarguire il convento di una frode così vergognosa, vogliamo convincerlo dell' errore, in cui è, ancorchè si finga, che la casa non fu così fraudolentemente comprata dal convento. Il debito di chi era? Non vi ha dubbio, che il convento, detentore de' beni di D. Emmanuele Ferrari, doveva pagare alla vedova l' antefato. Dunque la casa non fu venduta per debiti lasciati da D. Emmanuele, ma per debiti contratti dal convento, che si usufruttuava i beni ereditarj, doveva da' frutti di ogni anno pagare l' antefato. Egli il Convento ad arte non volle pagare, acciocchè poi fingesse la vendita, donde ora pretende trarne profitto. Era dunque un debito del convento, che si esigeva i frutti della roba aliena, e non voleva estinguerne i pesi, quasicchè il P. Diodato, quando anche fosse stato padrone de' beni, de' quali si finse la donazione al convento, avesse potuto fare precipui, ed immuni da' pesi i fondi, ch' esso donava. E' dunque un assurdo quel, che il convento pretende. Qual altro esempio più lusinghiero per ogni invasore di fondi, se quel, che il convento immagina, avesse luogo? Potrebbe ognuno invadere la roba aliena, contrar de-

(1) *Fol.* *vol.* 2.

debiti, far, che si venda quella roba, di cui se n' è fatta l'invasione, indi comprarsi la roba, e col glorioso titolo *pro emptore* dir. audacemente al padrone, *non puoi pretendere la roba, perchè io l' ho comprata*.

Ella è dunque tra le cose dimostrate, che il convento debba restituire la casa, o che sia venduta con frode, e comprata maliziosamente dal convento istesso, e da quello rivenduta; o che sia stata venduta senza frode; perchè fu venduta per debiti del convento, che si sprègò, e consumò que' frutti, che non appartenevano a lui, nè sarebbero spettati a qualunque legittimo possessore de' beni di D. Emmanuele Ferrari: imperciocchè nè l'erede, nè qualunqne successore di D. Emmanuele, avrebbe potuto sfuggire il pagamento dell' antefato di D. Doria Labonia, nè avrebbe potuto avere l'eredità precipua, ed immune da' pesi; intendendosi eredità quel, che rimane, dedott' i debiti del defonto.

La causa dunque, che difendiamo, è decisa a favor de' nostri clienti co' suffragj di tutte le leggi. Abbiamo ciò dimostrato, guardandola nell'aspetto dell' epoca anteriore al regal dispaccio del 1769., col quale furono reintegrate, e restituite al maggior vigore le antiche leggi del regno, che vietarono alle chiese gli acquisti di beni. Abbiamo poi osservato, che questa causa è così diffinita dallo spirito del regal rescritto, che il convento di S. Francesco di Assisi si ritrova non solamente ne' termini di contradizione di possesso, ma non ha per anche contestata la lite con le persone legittime, cioè, co' futuri chiamati, non essendo stato dato curatore a difendere i dritti della donazione di D. Nice Ferrari; e quindi non è, che nuda petizione il giudizio dedotto nel S. R. C.

La giustizia adunque del S. R. C. deve condannare il convento di S. Francesco d' Assisi de' minori conventuali di Castrovillari a restituire a D. Ignazio, a D. Pasquale, e al Canonico D. Pietro Ferrari, i beni ereditarj di D. Emmanuele Ferrari, in forza del fedecommesso, e della donazione di D. Nice Ferrari, figlia di D. Emmanuele, la quale donò tutt' i beni paterni a D. Ignazio Ferrari seniore, e a' discendenti maschi *in perpetuo*. E deve il convento restitui-

tui-

tuire co' beni stabili, e co' mobili, anche i frutti, siccome esso convento ne fece l' obbligo laicale ad ogni ordine del S. R. C., quando ebbe il possesso interino.

Napoli 2. di Agosto 1793.

[redacted]